N. R.G. [redacted]

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SECONDA CIVILE

Oggi **24 novembre 2026**, innanzi al dott. Giuseppe Fiengo, sono comparsi, per l'appellante, l'avv. [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted] e, per la parte appellata, l'avv. [redacted] Le parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione che richiamano anche ai fini della discussione orale unitamente alle note conclusive depositate (impugnando le avverse note)

Il Giudice

presone atto, si ritira in camera di consiglio per la decisione.

Il Giudice

dott. Giuseppe Fiengo

Successivamente, ad ore 15:02, nessuno presente, il Giudice procede alla lettura della seguente sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [redacted] R.G. avente ad oggetto: *contratti ed obbligazioni varie*

TRA

ING BANK N.V., Milan Branch [redacted] in persona dei procuratori [redacted] e [redacted] rappresentata e difesa dagli avv. ti [redacted] e [redacted] elettivamente domiciliata presso l'indirizzo [redacted]

APPELLANTE

E

[redacted]

APPELLATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Ing Bank N. V., Milan Branch ha appellato la sentenza n. [redacted] mediante la quale il Giudice di Pace di Napoli la ha condannata al pagamento della somma di euro 1.021,20 (oltre interessi e spese del giudizio) quale somma indebitamente versata con riferimento al contratto di credito al consumo n. [redacted] dal [redacted] concluso il [redacted] con Races Finanziaria s.p.a. ed anticipatamente estinto il [redacted] A tale conclusione il primo giudice è pervenuto rigettando l'"*eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società convenuta in considerazione delle argomentazioni esposte dalla parte istante che appaiono fondate*" (p. 2 della gravata sentenza) e ritenendo dovuta la somma oggetto di condanna in ragione della anticipata estinzione del contratto di finanziamento e della decisione *Lexitor* della Corte di giustizia. Ing Bank N. V, Milan Branch ha appellato tale sentenza censurandola: 1) nella parte in cui ha reso motivazione solo apparente in ordine alla sollevata eccezione di proprio difetto di legittimazione passiva; 2) nella parte in cui non ha considerato che il contratto di finanziamento è stato dal [redacted] concluso con Races Finanziaria s.p.a. (alla quale sono state pagate le somme oggetto dell'accolta domanda di restituzione – secondo quanto risulta dal riquadro 2 del contratto) e che l'odierna appellante, lungi dall'esser divenuta parte del medesimo contratto di finanziamento, si è solo resa cessionaria *pro soluto* del credito derivante dallo stesso, sì che la asserita nullità delle clausole contenute nel contratto di mutuo non può fondare una domanda di ripetizione formulata peraltro nei confronti di soggetto che non è mai stato parte del medesimo contratto di finanziamento; 3) nella parte in cui è stata condannata al pagamento delle spese di lite ingiustamente (stante l'erroneità della sentenza) senza neppure tener conto del fatto che già in sede stragiudiziale l'odierna appellante aveva rappresentato di esser stata mera cessionaria del credito e soggetto che neppure aveva ricevuto le somme oggetto della domanda di ripetizione.

[redacted] ha chiesto di rigettare l'appello osservando che, come ammesso dalla stessa odierna appellante, Ing Bank N. V. si è resa – il [redacted] – cessionaria del credito derivante

dal contratto concluso con Races Finanziaria s.p.a. e che proprio l'odierna appellante ha incassato la somma (euro 9.536,75) residua al momento dell'estinzione anticipata del rapporto senza tuttavia procedere alla riduzione del costo complessivo del credito pur dovuta ai sensi dell'art. 125*sexies* t.u.b. Secondo il [redacted] la domanda è stata correttamente proposta nei confronti dell'odierna appellante atteso che proprio tale parte ha incassato il credito residuo e che il momento generatore

del diritto alla riduzione dei costi versati anticipatamente è da ravvisare nel momento dell'estinzione anticipata del rapporto contrattuale secondo quanto confermato pure da Cass. 13 giugno 2024, n. 16550. Pur essendo divenuta titolare del solo credito (e non della complessiva posizione contrattuale), proprio l'odierna appellante era "*chiamata a ridurre il costo complessivo del credito, scorporando dal debito residuo i costi del credito riconosciuti solo contabilmente alla sottoscrizione ma che annidandosi nella curva del capitale, vengono restituiti pro rata temporis al finanziatore e in unica soluzione a soggetto che determina il saldo e incassa il debito residuo che riveste la qualità di accipiens in un'azione come la presente, di natura personale ex art. 2033 c.c.*" (p. 4 della comparsa di costituzione e risposta) secondo quanto del resto ritenuto anche dalla giurisprudenza di merito richiamata alla pagina 4 del proprio atto di costituzione e desumibile pure dall'art. 125*septies* t.u.b. Né, secondo la parte, è accoglibile il primo motivo di gravame atteso che il Giudice di pace ha fatto applicazione del principio di assorbimento, ferma, in ogni caso, la possibilità di integrare la gravata sentenza all'esito del presente giudizio.

2. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2.1. I motivi di gravame sopra indicati ai numeri 1) e 2) possono essere esaminati congiuntamente.

Il primo motivo è fondato dovendo effettivamente ritenersi che, mediante il sintetico inciso sopra ritrascritto, il primo giudice si sia limitato a richiamare (peraltro in modo neppure puntuale) le difese articolate dal [redacted] senza neppure indicare il contenuto delle stesse e le ragioni della relativa condivisione, sì che – effettivamente – la motivazione deve ritenersi solo apparente (tra le altre, Cass., sez. 5, sent. 14 ottobre 2015, n. 20648).

Ferma la condivisibilità della censura relativa alla natura apparente della motivazione della gravata sentenza, l'esito del giudizio di primo grado deve essere qui integralmente confermato in ragione della possibilità, per il giudice dell'appello, di integrare o sostituire la motivazione della gravata sentenza (tra le altre, Cass., sez. 5, ord. 19 gennaio 2018, n. 1323; Cass., sez. 3, sent. 19 settembre 1970, n. 1583).

Ebbene, secondo quanto risulta dalla lettura dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, l'appellante ha criticato la qui gravata decisione tanto alla luce della circostanza per la quale la

cessione del credito comporta subingresso della cessionaria (tale esse [redacted] ng Bank N.V.) nella mera posizione creditoria (e non, anche, nella complessiva posizione della parte contrattuale), quanto in ragione della asserita, mancata possibilità di agire in ripetizione nei confronti di un soggetto diverso dall'*accipiens*.

I principi posti dall'appellante alla base della presente iniziativa sono – in astratto – condivisibili. La prospettazione di Ing Bank N. V. risulta (con riferimento ad entrambi i richiamati profili) tuttavia inficiata da una non condivisibile ricostruzione del diritto fatto valere dal [redacted]

Pur essendo (secondo quanto risulta dai precedenti prodotti da ciascuna delle parti) la questione oggetto di diversi orientamenti nella giurisprudenza di merito, ritiene questo Giudice di dovere aderire alla decisione di legittimità secondo la quale "*in relazione alla domanda di restituzione dei costi non maturati relativi ad un prestito estinto anticipatamente, la fonte del credito restitutorio del cliente non è il contratto di finanziamento, bensì il pagamento delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento. Fonte del credito del cliente è l'indebito che sorge quando, per estinguere il finanziamento, gli venga chiesto – in base al conteggio estintivo – il versamento di un importo non decurtato degli oneri non maturati, in violazione degli artt. 125 o 125-sexies T.U.B. (considerato quanto si è sancito in Cass. n. 14836 del 2024, ed a seconda di quale sia applicabile ratione temporis) È dunque il pagamento di un importo più elevato, comprensivo di tali costi, che determina il diritto alla pretesa restitutoria del cliente*" (Cass., sez. 1, ord. 13 giugno 2024, n. 16550).

Il ritrascritto passaggio motivazionale consente di superare tanto l'argomento secondo il quale l'azione di ripetizione potrebbe essere proposta nei confronti della sola parte del contratto e non, anche, nei confronti del mero cessionario del credito, quanto l'argomento secondo il quale la domanda di ripetizione può essere proposta solo nei confronti dell'*accipiens*. Tanto perché, appunto, è il cessionario del credito che, richiedendo – al fine della estinzione anticipata - una somma maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta (sul punto è appena il caso di osservare come non sia stato proposto gravame in ordine alla ripetibilità anche dei costi *up front* ed al criterio di quantificazione delle somme da restituire), finisce con l'esercitare un diritto (la cui titolarità va ricondotta alla cessione del credito – e non ad una in realtà non esistente cessione del contratto) e con il ricevere un pagamento superiore rispetto a quello spettante e, pertanto, con il trattenere indebitamente una somma pagata e non dovuta.

Una diversa conclusione non può essere argomentata sull'assunto (dall'appellante valorizzato nella memoria da ultimo depositata anche al fine di escludere la pertinenza del precedente di legittimità sopra richiamato) per il quale nel presente giudizio verrebbe in rilievo una clausola contenuta nel contratto di finanziamento che non potrebbe essere applicata nei confronti di un

soggetto (quale, appunto, l'appellante) che parte del contratto non è. L'estinzione anticipata del rapporto contrattuale comporta una riduzione (non originariamente preventivabile nell'*an* o nel *quantum*) del complessivo credito. Riduzione (si ribadisce, del credito) che – in realtà - non può non avvenire sulla base dei criteri elaborati dalla decisione *Lexitor* della Corte di giustizia, eventualmente previa disapplicazione delle contrastanti clausole contrattuali che limitino i diritti del consumatore derivanti dalla estinzione anticipata. Con il che – si badi – non si intende smentire la differenza esistente tra cessione del credito e cessione del contratto, ma, solo, affermare che il diritto dall'odierna appellante conseguito per effetto della cessione del credito non può non vedere modificata la propria consistenza per effetto di un fatto sopravvenuto in relazione al quale neppure potrebbe riconoscersi efficacia ad una clausola contrattuale che limiti i diritti spettanti al consumatore (clausola che andrebbe – sia pur solo incidentalmente, in un giudizio quale quello presente cui non partecipa la parte mutuante – disapplicata ai sensi dell'art. 36 cod. cons.).

Del resto (e fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono), se al cessionario del credito è trasferito il diritto a ricevere pagamenti che, sia pur su base rateale, ricomprendono tutte le voci comprese nel t.a.e.g. (che, come noto, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. m, t.u.b. "*indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito*"), l'(eventuale) estinzione anticipata del credito non potrà non comportare (tenuto conto pure dei principi affermati dalla sentenza *Lexitor* – la cui portata, si ribadisce, non è stata nella presente sede contestata) una corrispondente riduzione del costo totale del credito e, quindi, anche delle voci che l'odierna appellante sostiene non essere dovute alla controparte (e ciò perché, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e, t.u.b. il costo totale del credito altro non indica che "*gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza*").

Ancora, ribadito che la ricostruzione del diritto di ripetizione (derivante dalla estinzione anticipata del rapporto contrattuale) offerto dalla condivisa decisione della Suprema Corte sopra richiamata vale ad escludere la correttezza dell'argomento secondo il quale *accipiens* deve, con riferimento al caso in esame, ritenersi la cedente del credito e non la cessionaria, è appena il caso di osservare che la prospettazione dell'odierna appellante risulta pure non compatibile con il principio di effettività della tutela del consumatore quale declinato dalla Corte di giustizia il quale impone di evitare soluzioni che, portando ad una moltiplicazione delle iniziative giudiziarie da intraprendere al fine della completa realizzazione dei propri diritti (specie ove – come nel caso concreto – di entità non particolarmente significativa), finiscono con il

pregiudicare la piena, concreta attuazione dei diritti al consumatore attribuiti dall'ordinamento eurounitario.

Da ultimo, è appena il caso di osservare come una diversa conclusione neppure possa essere argomentata alla luce della recentissima decisione della Corte di giustizia, 19 novembre 2026, C-239/25 e C-355/25, *Fincontinuo SpA* e *IBL Banca SpA* (cui le parti non hanno fatto riferimento all'udienza di discussione). Tanto sia perché la parte appellante non ha posto la questione (in relazione alla quale deve quindi ritenersi formato il giudicato) relativa alla mancata ripetibilità di costi *up front* (l'appellante ha, in particolare, incentrato le proprie censure sulla sola mancata ripetibilità degli stessi costi nei confronti della parte che sia mera cessionaria del credito e neppure, in tesi, *accipiens* di tali somme – censure che, a ben vedere, presuppongono l'astratto riconoscimento del diritto alla ripetizione di costi *up front*), sia perché, ferma l'evoluzione giurisprudenziale che si registrerà con riferimento alla portata della richiamata decisione del *Kirchberg*, le parti non hanno prodotto quegli atti richiamati nell'ordinanza di rinvio ex art. 267 TFUE (circolari della Banca d'Italia - in relazione alle quali non opera il principio *iura novit curia*) in ragione dei quali la Corte di giustizia ha ritenuto sussistenti obblighi normativi di informazione tali da consentire al consumatore di valutare quali costi rimborsabili a fronte dell'estinzione anticipata del rapporto rientrino tra i costi che dipendono dalla durata del medesimo rapporto.

2.2. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza gravata deve essere confermata anche nella parte in cui ha posto le spese di lite a carico della parte convenuta, non potendo invece essere accolto il motivo di appello sopra riportato sub 3) che risulta formulato sull'assunto dell'erroneità della decisione del giudice di pace.

3.Avuto riguardo al rigetto dell'appello occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1*quater*, d. P. R. n. 115/2002.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 1.100,00 quanto alle fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata l'attività effettivamente svolta) previsti dal medesimo scaglione con riferimento alle fasi istruttoria e decisionale

P.Q.M.

Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1) rigetta l'appello;

2) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1*quater*, d. P. R. n. 115/2002;

3) condanna ING BANK N.V., Milan Branch, in persona dei procuratori [redacted] e [redacted] al pagamento, in favore dell'avv. [redacted] difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 462,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.

Così deciso in Napoli, il giorno 24 novembre 2026, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c.

Il Giudice

dott. Giuseppe Fiengo